Studio Associato Fornabaio
Commercialisti e Consulenti del Lavoro

Nuova responsabilità negli appalti edili

Decreto Sviluppo 2012

15 Ottobre 2012

Nuove regole fiscali sulla responsabilità solidale negli appalti per i contratti stipulati a partire dal 12 agosto 2012 (Circ. Agenzia Entrate n.40/E 08/10/2012)

Si tratta della norma introdotta dall'articolo 13-ter del Dl n. 83 del 2012, che stabilisce rispettivamente per il **committente** e per l'**appaltatore** l'obbligo di verificare l'esecuzione del corretto versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'Iva da parte dell'appaltatore o del subappaltatore.

DEFINIZIONI

- Committente soggetto Iva che affida i lavori *(escluso privati e Condomini)*
- Appaltatore o appaltatrice impresa che riceve il lavoro dal Committente
- Subappaltatore o subappaltatrice impresa che riceve il lavoro dall'Appaltatore.

La norma prevede la **responsabilità**, **del committente e dell'appaltatore**, per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sul pagamento dell'Iva da parte, rispettivamente, dell'appaltatore o del subappaltatore nell'ambito del contratto e, naturalmente, per gli importi da quest'ultimi non pagati all'Erario. Allo stesso tempo, però, è escluso dalla responsabilità l'appaltatore/committente che acquisisce la documentazione fiscale relativa a questi versamenti.

In pratica, l'appaltatore, così come anche il committente nei confronti di quest'ultimo, risponde del mancato versamento delle ritenute che il subappaltatore ha operato sui salari corrisposti ai propri dipendenti e dell'Iva che il subappaltatore non ha versato per le fatture emesse in merito

Studio Associato Fornabaio Commercialisti e Consulenti del Lavoro

ai lavori di quel cantiere specifico. Naturalmente, la responsabilità scatta solo se l'altro soggetto non adempie ai propri obblighi fiscali. Essendo una responsabilità solidale, l'appaltatore chiamato a pagare conserva il diritto di rivalsa sull'altro soggetto.

Dato che gli adempimenti previsti sono esigibili solo dopo il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma, <u>la certificazione deve essere richiesta solamente per i pagamenti fatti a partire dall'11 ottobre 2012 e esclusivamente in relazione ai contratti stipulati a partire dal 12 agosto di quest'anno.</u>

La norma prevede che gli adempimenti fiscali in questione possono essere certificati dai Centri di assistenza fiscale o da un professionista abilitato. <u>In alternativa, precisa il documento di prassi, è valida anche una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui l'appaltatore/subappaltatore garantisce l'adempimento degli obblighi previsti dalla legge.</u>

COMMITTENTE

Il comma 28 bis stabilisce anche per il committente una responsabilità solidale come per l'appaltatore. Per evitare la responsabilità, il committente deve acquisire apposita documentazione prima dei pagamenti ed a carico dell'appaltatore, che dimostri che i versamenti sono stati effettuati (per quanto scaduto alla data della richiesta) sia dall'appaltatore che da tutti i subappaltatori.

Rispetto alla responsabilità dell'appaltatore, il committente rischia una salata sanzione amministrativa, anche fino a € 200.000.

APPALTATORE

La legge stabilisce che, per evitare la responsabilità, l'appaltatore deve acquisire apposita documentazione – a carico del subappaltatore che dimostri che i versamenti sono stati effettuati (per quanto scaduto alla data della richiesta). In attesa di ottenere la documentazione, l'appaltatore dovrebbe sospendere i pagamenti, altrimenti corre il rischio di doverli ripetere



all'Erario nel caso in cui il subappaltatore non dovesse essere corretto nella propria gestione imprenditoriale. Ad ogni modo, l'appaltatore può comunque ignorare questo adempimento e pagare il dovuto senza chiedere nulla, non essendo prevista alcuna sanzione, ma restando, di fatto, esposto ad un serio rischio. Logicamente, deve avere la certezza – per svariati motivi – che il subappaltatore sia in regola con tutti gli adempimenti richiesti.

QUALE DOCUMENTAZIONE RICHIEDERE

Si può scegliere tra una dichiarazione sostitutiva – accompagnata dalla copia di un documento d'identità del titolare o dell'amministratore – in cui si riportano:

- il periodo nel quale l'IVA relativa alle fatture concernenti i lavori eseguiti è stata liquidata, specificando se dalla suddetta liquidazione è scaturito un versamento di imposta, ovvero se in relazione alle fatture oggetto del contratto è stato applicato il regime dell'IVA per cassa oppure la disciplina del *reverse charge*;
- il periodo nel quale le ritenute sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale o parziale;
- gli estremi del modello F24 con il quale i versamenti dell'IVA e delle ritenute non scomputate, totalmente o parzialmente, sono stati effettuati;
- l'affermazione che l'IVA e le ritenute versate includono quelle riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.
- Oppure un'asseverazione del professionista abilitato.

DECORRENZA NUOVO OBBLIGO

L'obbligo decorre dai contratti di appalto e subappalto stipulati a partire dal 12 agosto 2012 e dai relativi pagamenti effettuati dal giorno 11 ottobre 2012 in poi.

Riepilogo e raccomandazioni finali

In attesa di ulteriori chiarimenti e comunque della documentazione da richiedere ad appaltatori (da parte dei committenti) ed ai subappaltatori (da parte degli appaltatori), <u>visto che la prima circolare applicativa dell'agenzia delle entrate è del giorno 8 ottobre scorso,</u> si consiglia di sospendere i pagamenti eventualmente in scadenza fino a documentazione acquisita. <u>Per la sospensione non è dovuta alcuna penalità in favore del creditore.</u>